

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 860

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MONTINI, COVELLO, TANI,
DI STEFANO, ZANGARA, RUFFINO, PINTO, DONATO, DE
MATTEO, BALLESI, MEO, PULLI, NAPOLI, PARISI Francesco,
FONTANA Elio, GIOVANNIELLO, CONDORELLI, BERNASSOLA
e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1992

**Disciplina del contenzioso e della consulenza legale
degli enti pubblici**

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La materia delle avvocature degli enti pubblici ha costituito oggetto di disegni di legge già presentati nelle precedenti legislature (n. 1477 nella VI; n. 891 nella VII; nn. 290 e 347 nell'VIII), affidati in sede redigente alla Commissione giustizia, ma che non giunsero a percorrere tutto il dovuto *iter* procedimentale.

Questo che si ha l'onore di sottoporvi tiene conto degli eventi nuovi che sono occorsi con effetti di chiarificazione conoscitiva ed avanzamento obiettivo.

Per ricordare solo i principali tra gli accennati elementi nuovi, si menzionerà: l'intervenuta promulgazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici, che istituisce i ruoli professionali, collega la collocazione organizzativa del mandato, disciplina in parte il tema degli onorari; il parere espresso dal Consiglio nazionale forense, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sui predetti disegni di legge, ed i cui punti più importanti e significativi sono stati tenuti nella dovuta considerazione; gli studi compiuti sulla nozione tecnica di professionalità tanto sul piano sistematico che sul piano laborista in generale e dei quali il convegno di Levico del 1975 ha costituito emblematica sintesi; la mozione finale approvata dal Congresso straordinario forense di Rimini del 14-16 maggio 1982 che, sul punto dello stato e del profilo professionale dell'avvocato dipendente e dell'organizzazione delle avvocature pubbliche, ha segnato un notevole progresso anche rispetto alle più evolutive interpretazioni dell'articolo 3 della legge che regola la professione forense, attualmente in vigore (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni); l'orienta-

mento da lungo tempo costante della giurisprudenza sulla configurazione degli avvocati e degli uffici legali degli enti pubblici; infine, l'attenta valutazione della materia compiuta, in sede di esame congiunto con i disegni di legge di riforma della professione forense, dalla Commissione giustizia, che in data 16 marzo 1983 ha rinviato per stralcio ad apposito provvedimento gli articoli da 2 a 10 dei predetti disegni di legge numeri 290 e 347.

Si aggiunga che non si è rimasti indifferenti né al dibattito sulla giungla retributiva, né all'argomento della produttività del lavoro amministrativo, che è certamente tra le note più dolenti del momento in cui viviamo.

La quasi totalità dei servizi pubblici è tra le attribuzioni degli enti indipendenti e strumentali, per cui si impone ormai (e non solo nel settore dei servizi pubblici) di ravvisare la legittimità sostanziale nella creazione del risultato prefigurato e voluto dalla legge in termini di scopo, e non già nella coincidenza di modi formalistici di operare del tutto astrattamente e arbitrariamente, giudicati coincidenti con lo scopo.

In questo quadro appare necessario rivedere il diffuso concetto sulla natura cosiddetta sanatoria dell'attività contenziosa, per sostituirlo con quello di fonte di integrazione, correzione ed impulso dell'azione amministrativa; ne consegue che proprio alle avvocature va richiesta una utilizzazione attiva dell'esperienza giudiziaria che, analizzata, ordinata, comparata, criticata, può divenire un principio di condotta, uno strumento di ausilio alla struttura provvedimentale, una corrente informativa di aggiornamento vivacizzante e rinnovante schemi a volte persino consunti e disperati.

Le avvocature sono in sostanza tra le ormai poche e residue finestre aperte

dell'apparato amministrativo sulla realtà in cui esso opera in senso dialettico e dialogico; occorre quindi utilizzarle inserendole positivamente nel processo genetico ed evolutivo dell'attività, definendone adeguatamente la collocazione organizzativa e le mansioni specifiche, operando per il loro intervento costante in quel procedimento essenziale designato dal costituente nella proclamazione del principio di buon andamento (articolo 97 della Costituzione).

In punto di organizzazione va precisato che il citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore, prevede (articolo 3) la possibilità per gli enti pubblici di aver un proprio ufficio di avvocatura per quanto attiene alle cause e agli affari dell'ente, stabilendo l'iscrizione dei propri avvocati e procuratori nell'elenco speciale annesso all'albo professionale.

Inoltre, nelle passate legislature i disegni di legge di riforma dell'ordinamento della professione di avvocato facevano esplicito riferimento ad uffici di avvocatura per gli enti pubblici.

Il Consiglio nazionale forense, con deliberazione 8 gennaio 1963, ha dichiarato che l'articolo 3 della legge sulla professione forense tuttora vigente, consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di propri legali, a condizione che gli stessi facciano parte di un ruolo autonomo rispetto agli altri uffici dell'ente.

La mancanza nella legge sulla professione forense di un'apposita normativa che disciplini le avvocature degli enti pubblici ha fatto sì che ciascuna amministrazione organizzasse i propri uffici di avvocatura secondo proprie discrezionali valutazioni. Ciò, peraltro, ha comportato una notevole difformità nella organizzazione delle singole avvocature, le quali non sempre godono della necessaria indipendenza, che è presupposto indeclinabile del loro corretto funzionamento.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici, ha imboccato decisamente questa strada, ma il sentiero va allargato fino a farlo divenire un modello globale nell'essenza qualitativa ed

una disciplina definitiva per tutti gli enti anziché per alcuni soltanto. Nè in tale direzione si attenda ad autonomia alcuna, perchè non si sfiora neppure l'ipotesi nel rapporto di mandato, nè, per altro verso, sembra ragionevolmente negabile l'attribuzione normativa statutale nella materia professionale.

Si presenta, quindi, la necessità indilazionabile di fissare alcuni principi generali uniformi, che valgano per le avvocature di tutti gli enti pubblici al fine di renderle sempre più rispondenti alle molteplici e complesse esigenze della pubblica amministrazione.

Le direttive di una riforma legislativa di dette avvocature devono prendere le mosse dalle seguenti constatazioni: garantire la massima utilità degli enti; l'economicità della loro gestione; il carattere eminentemente professionale delle funzioni adempiute dagli avvocati e procuratori degli enti stessi avanti a tutte le magistrature, in diretto confronto con gli avvocati liberi professionisti, per la tutela degli interessi degli enti; il sempre più penetrante e vasto intervento qualitativo e quantitativo richiesto agli uffici legali degli enti pubblici in corrispondenza con l'aumento delle funzioni assunte dagli enti stessi, segnalatamente da alcuni. Sotto il primo aspetto, il migliore interesse dell'ente si realizza, oltretutto attraverso l'organica istituzione dell'avvocatura, nella uniformità del suo comportamento, anche davanti all'autorità giudiziaria, specialmente quando la trattazione dell'affare involga questioni di principio che riguardino la vita stessa dell'ente e la possibilità di realizzare più adeguatamente i suoi fini istituzionali; nella necessità di interventi pronti e continui, in stretto collegamento con gli organi dell'ente; nella padronanza di discipline giuridiche a volte particolari, e di non comune patrimonio dell'avvocato, integrata dalla specifica conoscenza della struttura organizzativa; nella necessità di garantire ogni momento la legittimità sostanziale degli atti dell'ente nell'accezione antiformalistica già accennata.

Sotto il secondo aspetto va rilevato che una più economica trattazione degli affari

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legali dell'ente si realizza attraverso l'organica istituzione dell'avvocatura, come è confermato dai rilievi della Corte dei conti in sede di approvazione dei bilanci dei singoli enti pubblici, con i quali si pone in evidenza l'aumento delle spese legali sempre più preoccupante proprio per quegli enti che, pur dotati di proprie avvocature, ricorrono alla collaborazione non motivata, a volte inspiegabile, di professionisti esterni.

Tali inconvenienti non si verificano nelle amministrazioni che si avvalgono o dell'opera dell'Avvocatura dello Stato o integralmente di proprie avvocature.

I bilanci, infatti, di queste ultime, a parità di affari trattati, presentano un'entità di spese legali di gran lunga inferiori.

In tal senso è recentemente intervenuta una autorevole dottrina per indicare come sotto l'appellativo di consulenza si celino oggi le più gravi e inammissibili forme di sperpero, arbitrio e incontrollato privilegio.

Sotto il terzo profilo va rilevato che l'inclusione dei legali nell'ambito del ruolo amministrativo degli enti con la conservazione di qualifiche non corrispondenti all'esercizio di mansioni differenziate, bensì preordinate al mantenimento di una gerarchia interna, costituisce una dannosa sovrastruttura che contrasta con l'essenza squisitamente professionale di una attività che trova la propria compiuta realizzazione, al di fuori di ogni burocratico schema, quando sia consentito sviluppare al massimo il talento personale.

Tutti concordano, infatti, che presupposto essenziale dell'esercizio dell'avvocatura è la libertà dell'esercizio medesimo, la quale si traduce nell'indipendenza del lavoro professionale da ogni ingerenza, in modo che il professionista possa prestare la sua opera in piena autonomia; opera che è appunto utile al processo solo se frutto del raziocinio e della coscienza dell'avvocato, liberamente formatasi e manifestatasi. Si evita con ciò una distorsione dell'esercizio professionale, nel senso di assunzione del patrocinio di interessi non degni o meno degni di essere patrocinati.

Ciò è tanto più esatto per gli avvocati degli enti pubblici, i quali soltanto se in

piena libertà, e quindi sottratti ad ogni vincolo di subordinazione, potranno obiettivamente fornire il loro contributo di conoscenze tecniche in modo da indirizzare l'attività della pubblica amministrazione conformemente ai propri fini istituzionali, senza che ciò possa essere turbato dalle reticenze o addirittura dalle coercizioni di quanti sono pur sempre i responsabili di errori, imperfezioni, omissioni, negligenze nella conduzione dell'attività amministrativa e che ordinariamente di rado corrispondono agli organi rappresentativi degli enti, e di questi comunque non offrono pari garanzie di pubblicità, partecipazione, rinnovo.

In altri termini: si vuole evitare che la volontà degli avvocati possa essere condizionata da ingerenze intese a realizzare finalità non sempre coincidenti con quelle proprie degli enti pubblici. La tutela quindi, della dignità professionale, già accolta dal legislatore del 1933, si rende indispensabile per il miglior soddisfacimento dei fini pubblici dell'ente.

Di qui anche la necessità di assicurare la stabilità dell'attività (che è garanzia di indipendenza e di autonomia); di assicurare la posizione economica di ciascuno, al pari di ogni altro avvocato della pubblica amministrazione con analoghe qualifiche, così come disposto dalla legge 29 maggio 1967, n. 337, per porre rimedio ad una ingiusta sperequazione che vede professionisti, addetti con uguale impegno e pari capacità alla consulenza e difesa di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, tutelati in diversa maniera e misura sia sotto il profilo economico che sotto quello normativo.

Passando ora al contenuto normativo propriamente detto del testo che si ha l'onore di sottoporre all'esame degli onorevoli senatori, si premette che nella redazione si sono tenute presenti esigenze attuali tanto di carattere strettamente tecnico quanto di carattere istituzionale.

È in questo secondo profilo che risiede il nucleo più profondamente innovativo del disegno di legge in quanto si è cercato, nei limiti consentiti dalla sistematica dell'ordi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namento vigente, di ottenere che l'attività sostanziale degli avvocati degli enti pubblici non si limiti alla difesa tradizionale e consuetudinaria dell'ente-persona, ma si saldi in modo intimo con gli interessi la cui tutela e il cui soddisfacimento sono affidati all'ente pubblico, così superando la mera nozione di legittimità formale e procedimentale e mirando ad ottenere un risultato qualitativo tale da tradursi in effetti sociali.

È in questa prospettiva che si collocano le disposizioni recate all'articolo 3 del disegno di legge che si propone, volendosi sia ottenere un rapporto di mandato collaborativo tra gli organi dell'ente e gli avvocati, sia determinare funzioni che permettano ai legali di vivere tutte le fattispecie nella loro interezza, con certa diminuzione del contenzioso, tutela reale degli interessi amministrativi, maggiori e più adeguate garanzie sulla corrispondenza - peraltro legalmente indeclinabile - tra attività concreta e fini istituzionali.

L'ultimo capoverso dell'articolo 3 non soltanto pone le premesse per un attributo di sistematicità nell'azione dei diversi enti troppe volte l'uno all'altro nemici, non solo introduce uno strumento di risparmio e perfezionamento organizzativo, ma realizza quella osmosi di discipline, di conoscenze, di esperienze, indispensabile per mantenere elevato e qualificato il contributo specifico che gli avvocati, sempre ai sensi dell'articolo 3, dovranno erogare agli enti sia nella sede informativa che in quella più direttamente e responsabilmente operativa.

Si è voluto inoltre valorizzare l'attività collegiale delle avvocature soprattutto in sede di consulenza, laddove non solo appare opportuna in generale la pluralità degli apporti, ma si manifesta altresì la necessità di veri e propri indirizzi la cui determinazione non appare saggio lasciare all'iniziativa individuale, che del resto può essere sollecitata discrezionalmente e non offre quindi le dovute garanzie di oggettività. Per la realtà di tali prospettive agli avvocati va assicurata una posizione di indipendenza che, oltre a realizzarsi mediante l'eliminazione di inquinamenti nel rapporto di mandato (articolo 2), sia presi-

diata disciplinando in modo autonomo l'organizzazione dell'avvocatura: risultato questo che può ottenersi sia con la costituzione di un ufficio consultivo misto (articolo 5), sia determinando rigorosamente condizioni e modalità di ammissione (articolo 6), sia infine coordinando i poteri dell'ente con quelli degli ordini professionali (articolo 7).

Per la parte economica l'intervento perquisitore previsto all'articolo 8, oltre ad essere rispettoso delle singole autonomie organizzative, giova ad eliminare gli aspetti più intollerabili della cosiddetta giungla retributiva (sul cui disboscamento ben poco ha potuto la contrattazione collettiva), ed apre un procedimento di equilibrata parificazione, laddove la stessa è più sollecitata che altrove. Ma, ancor più è rilevante l'affermazione che la progressione retributiva stipendiale e i criteri di riparto degli onorari professionali non possono prescindere dalla considerazione dell'anzianità professionale e cioè, in definitiva, del possesso del titolo di procuratore legale, di avvocato, o, infine, di avvocato abilitato all'esercizio professionale dinanzi alle magistrature superiori. E ciò, in rispondenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa.

Di pari rilievo è il comma 3 del medesimo articolo 8, che si propone di porre un freno, quanto meno di carattere economico, a quella promiscuità e fungibilità delle funzioni legali ed amministrative, che più volte è stata stigmatizzata dal Consiglio nazionale forense; e che è causa di notevoli nocuenti alla funzionalità, alla produttività ed al buon andamento della pubblica amministrazione.

Circa i destinatari si segnala che all'articolo 1 si è ritenuto opportuno esplicitamente citare tra gli enti pubblici quelli economici (ovviamente da non confondersi con le imprese in partecipazione pubblica), per la decisiva ed assorbente ragione che talune possibili strutture privatistiche degli enti pubblici economici non autorizzano per nulla a ritenere che detti enti siano secondari nella tutela di interessi pubblici e nel perseguimento dei fini pubblici (si veda, in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proposito, il chiaro insegnamento della sentenza n. 194 del 1976 della Corte costituzionale).

Gli articoli 9 e 10 mirano a che il passaggio dallo stato attuale a quello conseguente alla nuova disciplina non pregiudichi la redditività del lavoro all'interno degli enti e le posizioni legittimamente acquisite; tengono anche presente la necessità che gli enti godano di un tempo congruo per gli adempimenti eventuali che comportassero conseguenze di natura patrimoniale, peral-

tro estremamente limitate per effetto dell'intervento stabilizzatore demandato dal pluricitato articolo 8 al Ministro di grazia e giustizia.

Riteniamo che la proposta organizzazione legislativa delle avvocature degli enti pubblici soddisfi ad una esigenza profondamente sentita e rappresenti una preziosa garanzia di un più corretto funzionamento dell'ente pubblico; per queste ragioni sottoponiamo il presente disegno di legge all'esame del Parlamento con ferma fiducia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni, alle aziende eroga-rici di servizi pubblici e beni essenziali, e agli enti pubblici, anche economici, che per la rappresentanza, per la difesa in giudizio o per la consulenza interna si avvalgono di avvocati e procuratori dipendenti, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, comma quarto, lettera *b*), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificata dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949.

2. Gli enti che assumeranno alle proprie dipendenze avvocati e procuratori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno procedere, con motivata deliberazione, all'istituzione dell'ufficio di avvocatura, da notificarsi al consiglio dell'Ordine ove l'ente ha sede.

Art. 2.

1. Gli avvocati ed i procuratori esercitano la professione per le cause e per gli affari di pertinenza degli enti da cui dipendono e non possono attendere a funzioni non professionali.

2. Gli enti predispongono un distinto ordinamento dell'avvocatura riservandone l'accesso agli avvocati e procuratori iscritti agli albi professionali, ponendolo alle dirette dipendenze dell'organo che rappresenta legalmente l'ente e che conferisce mandato professionale ai professionisti suddetti.

3. Il distinto ordinamento dell'avvocatura deve, inoltre, rispondere ai principi della piena autonomia professionale e della responsabilità personale a norma di legge degli avvocati e procuratori dipendenti, del rispetto di tutti gli altri diritti ed obblighi correlati al loro stato professionale, dell'organizzazione degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, mediante funzioni di coordinamento affidate ad avvocati o procuratori appartenenti agli uffici medesimi.

4. Restano salvi i poteri attribuiti dall'ordinamento professionale vigente ai consigli dell'Ordine nei confronti dei singoli professionisti.

Art. 3.

1. Gli uffici di avvocatura, comunque denominati e composti, svolgono le seguenti funzioni:

a) assumere, tramite i singoli addetti, la rappresentanza e la difesa dell'ente innanzi a tutte le giurisdizioni, di qualsiasi ordine e grado, nonché avanti ai collegi arbitrali, con tutti i poteri necessari per l'espletamento del mandato conferito;

b) prestare consulenza ed assistenza legale per la redazione di negozi giuridici e per lo svolgimento di qualsiasi attività legale stragiudiziale, ed in merito ad istanze e ricorsi di terzi allorchè presentino elementi di potenziale contenziosità;

c) esprimere parere obbligatorio in ordine all'instaurazione di liti, alla resistenza nelle stesse, al componimento di controversie sia in sede giudiziale che stragiudiziale, ed ai ricorsi amministrativi;

d) esprimere altresì parere su ogni altra questione che per oggetto conferente sia loro sottoposta;

e) far parte delle commissioni incaricate di studiare questioni di ordine legislativo e giuridico, nonché di altre commissioni ove, per le loro funzioni, le questioni predette si presentino normalmente.

2. L'attività di consulenza deve essere prestata preferibilmente in forma collegia-

le. Gli enti, udito il parere dell'ufficio di avvocatura, possono avvalersi di avvocati e procuratori esterni allorchè ricorrano effettive ed eccezionali esigenze.

3. Gli enti presso i quali gli uffici di avvocatura sono costituiti possono stipulare particolari convenzioni tra loro per rendere comuni alcuni servizi quali la biblioteca, il massimario, il sistema di elaborazione automatica dei dati, le funzioni procuratorie e di domiciliazione. Con motivata deliberazione, da notificarsi al competente consiglio dell'Ordine, l'ente ove l'ufficio di avvocatura è costituito può autorizzare altri enti pubblici dello stesso comparto, che ne siano sprovvisti e che ne facciano richiesta, ad avvalersi della relativa attività professionale.

Art. 4.

1. Al termine di ogni biennio gli uffici di avvocatura redigono una relazione sul contenzioso dell'ente diretta al legale rappresentante e diffusa tra i componenti degli organi di amministrazione.

2. Nella relazione debbono essere indicati:

a) i casi risolti giudizialmente che consigliano il riesame dei procedimenti interni dell'ente;

b) i motivi che si rivelano, più degli altri, incrementativi di vertenze;

c) i costi sopportati per interessi e danni;

d) i casi che possano dar luogo a procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile;

e) ogni altra utile notizia per l'organizzazione dell'ufficio di avvocatura e dell'ente.

3. Inoltre, con periodicità almeno semestrale, l'ufficio di avvocatura segnala, tramite l'amministrazione, agli uffici interessati, secondo le rispettive materie di competenza, la legislazione promulgata, i principali indirizzi di giurisprudenza ed i principali studi pubblicati.

Art. 5.

1. Presso ciascun ente, con numero complessivo di avvocati e procuratori pari almeno a cinque, è costituita una commissione paritetica presieduta dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, composta di rappresentanti dell'amministrazione e dell'ufficio di avvocatura. Questi ultimi sono eletti, a scrutinio segreto, tra gli avvocati e procuratori.

2. La commissione, con l'intervento del coordinatore dell'ufficio di avvocatura, esprime pareri obbligatori o presenta proposte in ordine ad ogni provvedimento concernente l'assunzione e le funzioni dei professionisti addetti agli uffici di avvocatura, nonché in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici stessi, e sui criteri generali per il conferimento degli incarichi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3.

3. Con apposito provvedimento l'ente dovrà stabilire i criteri numerici di nomina e di elezione rispettivamente per i rappresentanti dell'amministrazione e per quelli dell'ufficio di avvocatura.

4. Nell'ipotesi in cui la commissione non sia costituibile per difetto di numero, i previsti pareri e proposte sono formulati dal coordinatore dell'ufficio di avvocatura, previa consultazione espressa degli altri professionisti, con obbligo di indicare le eventuali posizioni di dissenso.

Art. 6.

1. Agli uffici di avvocatura si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, riservato a coloro che siano iscritti agli albi.

2. Della commissione esaminatrice fa parte almeno un avvocato interno designato dalla commissione di cui all'articolo 5 o, in mancanza di questo, il coordinatore dell'ufficio di avvocatura.

3. I membri della commissione che non siano rappresentanti dell'ente debbono essere scelti tra docenti universitari di disci-

pline giuridiche e tra avvocati designati dal consiglio dell'Ordine della sede di concorso.

4. Gli esami debbono essere scritti ed orali e vertere su materie giuridiche previste nei regolamenti dei singoli enti, in cui sono comunque compresi il diritto processuale civile, il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto costituzionale e il diritto del lavoro.

Art. 7.

1. Gli avvocati e procuratori non possono essere destinati, senza il loro consenso, allo svolgimento di funzioni diverse da quelle elencate all'articolo 3.

2. Sui fatti di rilievo disciplinare per responsabilità professionale è competente a decidere il consiglio dell'Ordine presso il quale il legale è iscritto. Solo a seguito di provvedimento definitivo di accertata responsabilità, l'ente può iniziare il procedimento disciplinare nei suoi confronti, secondo le norme che gli sono proprie.

Art. 8.

1. Gli enti disciplinano la progressione retributiva per anzianità professionale degli avvocati e procuratori, articolata secondo le funzioni di procuratore legale, avvocato ed avvocato abilitato presso le magistrature superiori, nel rispetto di un trattamento minimo comune tra enti. Il Ministro di grazia e giustizia è delegato a stabilire, con proprio decreto, il trattamento minimo predetto, tenendo conto delle retribuzioni in atto per gli avvocati e procuratori dello Stato.

2. I diritti e gli onorari sono liquidati secondo le norme vigenti per l'Avvocatura dello Stato, salvo diversi criteri ripartitori tra i legali, stabiliti o da stabilirsi con regolamento sulla base dell'anzianità professionale.

3. Gli avvocati e procuratori destinati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, allo svolgimento di funzioni diverse da

quelle di cui all'articolo 3, perdono il diritto alla percezione dei diritti e degli onorari professionali e all'iscrizione nell'elenco speciale aggiunto all'albo professionale.

Art. 9.

1. Gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano uffici, comunque denominati, per la rappresentanza e difesa dell'ente e per la consulenza ed assistenza legale, devono provvedere, entro un anno da tale data, al riordinamento degli stessi secondo le presenti norme.

2. Gli avvocati e procuratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e svolgono per l'ente di appartenenza funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio o di consulenza ed assistenza legale, sono immessi nei ruoli degli uffici di avvocatura dell'ente stesso, con conservazione, ad ogni effetto, dell'anzianità pregressa.

Art. 10.

1. Nelle controversie relative al rapporto di impiego tra i singoli avvocati e gli enti di appartenenza è competente il giudice amministrativo.

Art. 11.

1. Qualora gli enti debbano procedere ad adeguamenti retributivi per pervenire ai minimi previsti dall'articolo 8, delibereranno le relative spese nel bilancio afferente l'anno successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia.